COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 75/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 12 DEL 08/01/2019

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: PRATICA SUAPE 9913 DEL 05.11.2018 AVENTE AD OGGETTO: «PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PLURIFAMILIARE IN UN TERRENO EDIFICABILE SITO IN VIA UMBRIA NEL COMUNE DI ORISTANO». PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO AI SENSI DELL'ART. 35, DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 05.11.2018, presso questo Sportello Unico per l'Edilizia, è stata presentata, da parte del Sig. Antonio Corriga una Dichiarazione Unica con procedimento in autocertificazione a 20 giorni per la realizzazione di un progetto per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in un terreno edificabile sito in via Umbria nel Comune di Oristano;

Dato atto che la pratica è stata trasmessa a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico in data 09.11.2018;

Vista la proposta, pervenuta tramite il Portale SUAPE in data 02.01.2019, del R.U.P. del Servizio Edilizia Privata per l'adozione di un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

Considerato che l'istruttoria redatta dal Tecnico Istruttore ha evidenziato che:

1. Il fabbricato ricade in zona B2 **all'interno dell'area Hi3 dello studio di compatibilità idraulica pubblicato nel BURAS il 26/07/2018**;

2. Il progetto riguarda la costruzione ex novo di un fabbricato con 5 unità immobiliari;

3. Nello Studio di Compatibilità Idraulica approvato dal C.C. con Delib. N. 2 del 03/07/2018 e pubblicato nel BURAS n. 35 del 26/07/2018, la zona interessata dall'intervento è stata individuata come area a rischio di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

4. Nel Mod. A0 – Check list - è stato erroneamente indicato che l'intervento non rientra in area compresa nel Piano di Assetto Idrogeologico;

5. Per l'intervento è pertanto necessario avviare la procedura in CDS di cui all'art. 37 della LR 24/2016 onde acquisire l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica richiesta dall'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI;

Accertato che:

6. **Per l'intervento è necessario avviare la procedura in CDS di cui all'art. 37 della LR 24/2016 onde acquisire l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica richiesta dall'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI**;

Rilevato inoltre che:

7. La camera di superficie 15.82 presente al piano terra e al piano primo non presenta i requisiti minimi di areazione e illuminazione in quanto l'apertura prevista affaccia verso il vano scala coperto che non garantisce la illuminazione e areazione diretta e può essere utilizzata unicamente come ambiente non residenziale;

8. Negli appartamenti non è indicato lo spazio cucina/cottura come previsto nell'art. 96 del R.E. vigente;

Verificato che:

9. **L'intervento dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui alle Norme di attuazione vigenti del PAI ed alle considerazioni precedentemente segnalate;**

10. **Ai sensi dell'art. 10.2.3 delle Direttive SUAPE il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi**;

Verificato che, per quanto sopra considerato ed accertato non è possibile conformare l'intervento alla normativa vigente;

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

Vista le Direttive in materia di sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24:

- di interdire l'intervento di cui alla DUA in oggetto;
- di ordinare l'interruzione dei lavori;
- di vietare l'esecuzione dell'opera;
- di ordinare la rimozione di ogni eventuale opera realizzata;
- di dichiarare l'inefficacia della DUA con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE;
- di privare di efficacia la ricevuta definitiva rilasciata in data 09.11.2018.

DISPONE

Con effetto immediato l'archiviazione della pratica con esito negativo.

Qualora il soggetto interessato intenda comunque procedere a realizzare l'intervento, potrà inoltrare una nuova dichiarazione autocertificativa, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu e secondo il procedimento in Conferenza di Servizi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite il portale regionale SUAPE a:

Sig. Corriga Antonino

Geom. Serra Nicola

Settore Sviluppo del Territori - Servizio Edilizia Privata

Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità – Servizio Polizia Giudiziaria - Vigilanza Ambientale e Edilizia

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in modalità elettronica nel rispetto delle vigenti misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale